

	CONTRATTO PER DIFFERENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 16/09/2022	Codice Contratto [ER2022XXXX]
---	--	---

Con il presente Contratto

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale [Nome Cognome], Direttore del Dipartimento Supporto alle Fonti Rinnovabili del GSE,

e

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]
il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della ditta], [provincia], in qualità di Assegnatario

[Se persona giuridica]
[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell'“Assegnatario”,

[Se persona giuridica estera]
[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell'“Assegnatario”,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la “Parte” o le “Parti”,

premesse che

- a) l'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede che, al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offra un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale e ceda tale energia, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal GME ai sensi dell' articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- b) il decreto del Ministero della Transizione Ecologica (nel seguito, MiTE) del 16/09/2022 (nel seguito, Decreto) ha definito, in sede di prima attuazione del su citato articolo 16-bis le modalità con le quali il GSE cede l'energia elettrica nella sua disponibilità, derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficino di tariffe onnicomprensive o del servizio di Ritiro Dedicato e Scambio sul Posto ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022;;
- c) ai sensi dell'articolo 3, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, il GSE individua i volumi di energia elettrica nella sua disponibilità e comunica al GME l'offerta di vendita dei predetti volumi ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione;

- d) i clienti finali prioritari, anche in forma aggregata, presentano l'offerta di acquisto attraverso la sede di negoziazione del GME di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, mediante la procedura di cui all'articolo 4 del Decreto;
- e) in esito alla procedura negoziata del GME, il GSE stipula con ciascun assegnatario un contratto di cessione per differenza a due vie, di durata fino al 31 dicembre 2025
- f) per tutta la durata del contratto, il GSE calcola, in relazione a una quota pari al 70% dell'energia elettrica aggiudicata ovvero rideterminata, la differenza tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di cui all'articolo 4 del Decreto e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella sua disponibilità. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE provvede a erogare all'Assegnatario il relativo importo, mentre, nel caso in cui la differenza sia positiva, il GSE conguaglia o provvede a richiedere all'Assegnatario l'importo corrispondente;
- g) il GSE provvede, con cadenza almeno annuale, a stabilire, sulla base dell'energia elettrica nella propria disponibilità, il volume dell'energia elettrica spettante a ciascun assegnatario, procedendo al conguaglio delle eventuali differenze, nei limiti del 30% dell'energia elettrica aggiudicata purchè consumata;
- h) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) del Decreto, per "Cliente finale" si intende il soggetto abilitato a operare nella sede di negoziazione in forma individuale o aggregata e controparte del presente Contratto;
- i) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Decreto, per "Cliente finale prioritario" si intende un soggetto che, alla data di partecipazione alla procedura negoziata indetta dal GME, fosse (alternativamente o congiuntamente):
- cliente finale industriale: cliente finale le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
 - piccola o media impresa: le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
 - cliente finale localizzato in Sicilia e Sardegna e partecipante al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione de ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
 - cliente finale energivoro: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017;
 - cliente finale energivoro localizzati nelle isole Sicilia e Sardegna.
- j) nel caso di cliente finale in forma aggregata, l'Assegnatario, nella qualità di soggetto aggregatore controparte contrattuale del GSE, è stato individuato da tutti i clienti finali come soggetto delegato alla sottoscrizione del presente Contratto; tale individuazione è regolata attraverso contratti di diritto privato sottoscritti tra i clienti finali costituenti l'aggregato e l'Assegnatario;
- k) nel caso di cliente finale in forma aggregata, l'Assegnatario, controparte contrattuale del GSE, ha presentato l'offerta di acquisto dei volumi di energia riferita a un gruppo omogeneo di clienti finali costituenti l'aggregato;
- l) in data 20/10/2022, il GSE ha comunicato al GME i volumi di energia elettrica nella propria disponibilità ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione;
- m) il GSE ha pubblicato, in data gg/mm/aaaa, sul proprio sito internet (www.gse.it) l'Avviso recante "*Modalità di accreditamento dei clienti finali prioritari ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del gse ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 341*" (di seguito, "Avviso");
- n) anche al fine di agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del meccanismo previsto dal Decreto, con l'Avviso di cui alla precedente lettera il GSE ha approvato le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (nel seguito DTF) comprendente le modalità mediante le quali i clienti finali possono accreditarsi ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dei volumi di energia e il *fac-simile* della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare ai fini dell'Accreditamento;

<p>o) in data gg/mm/aaaa, l'Assegnatario è stato accreditato, a seguito di presentazione di apposita richiesta presso il sito del GSE, come cliente finale che può accedere alla procedura negoziata indetta dal GME ai sensi dell'articolo 4 del Decreto;</p> <p>p) il GME, in data gg/mm/aaaa, ha indetto una procedura d'asta negoziata per l'assegnazione dei volumi di energia elettrica nella disponibilità del GSE;</p> <p>q) in esito alla procedura d'asta negoziata indetta dal GME di cui al precedente alinea, l'Assegnatario è risultato aggiudicatario del volume di energia assegnato dal GME;</p> <p>r) l'Assegnatario ha presentato, secondo le modalità e i termini previsti nelle DTF, la propria richiesta di attivazione del presente Contratto;</p> <p>s) il GSE ha predisposto un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni con l'Assegnatario al fine di determinare una gestione operativa del Contratto;</p> <p>t) per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle Deliberazioni ARERA nonché all'ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;</p> <p>u) trovano applicazione altresì eventuali disposizioni imposte dal quadro normativo-regolamentare di riferimento che integrano, modificano o derogano le clausole contenute nel presente Contratto;</p> <p>v) le premesse, l'Avviso, la richiesta di accreditamento da parte dell'Assegnatario e la comunicazione di accreditamento costituiscono parte integrante del presente Contratto;</p> <p>w) le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.</p>	
stipulano quanto segue	

<p>Articolo 1 Oggetto del Contratto</p>	
1.1	Il presente contratto regola i rapporti tra il GSE e l'Assegnatario in relazione al volume di energia elettrica assegnato in esito alla procedura d'asta negoziata indetta dal GME di cui all'articolo 4 del Decreto.
1.2	All'Assegnatario è stato riconosciuto un volume di energia pari a █ MWh/anno, distribuito secondo il profilo determinato sulla base delle stime di energia ritirata dal GSE e riportato nelle DTF. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto, l'energia aggiudicata potrà essere rideterminata sulla base dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE al 31 gennaio.
1.3	In nessun caso il presente Contratto potrà far sorgere diritti o obblighi di consegna o prelievo di energia elettrica.

<p>Articolo 2 Decorrenza e durata del Contratto</p>	
2.1	Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025.

<p>Articolo 3 Determinazione dei corrispettivi</p>	
3.1	Nell'ambito del presente Contratto, il GSE per tutta la durata dello stesso:

	<p>a) riconosce all'Assegnatario la differenza, qualora negativa, tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di cui all'articolo 4 del Decreto e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE;</p> <p>b) richiede all'Assegnatario la differenza, qualora positiva, tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di cui all'articolo 4 del Decreto e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE.</p>	
3.2	<p>Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto, il prezzo di allocazione dell'energia elettrica è pari a 210 €/MWh.</p> <p>Tale prezzo potrà essere adeguato dal GSE alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall'evoluzione della normativa di riferimento, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di Ritiro Dedicato e Scambio sul Posto.</p>	
3.3	<p>Con riferimento alla differenza di cui al precedente comma 1, il GSE calcola:</p> <p>a) un acconto determinato mensilmente in relazione a una quota pari al 70% dell'energia elettrica aggiudicata ovvero rideterminata ai sensi dell'Art. 5, comma 3, del Decreto;</p> <p>b) un conguaglio annuale in relazione a una quota pari al 30% dell'energia elettrica aggiudicata ovvero rideterminata e consumata.</p>	
3.4	<p>Ai fini dell'applicazione del presente Contratto, il GSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisisce dati afferenti alle utenze dei clienti finali e ai relativi consumi dal Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII), istituito ai sensi dell'articolo 1-bis del DL 105/2010 come convertito dalla Legge 129/2010, gestito da Acquirente Unico SpA; - con riferimento agli eventuali dati dei consumi non prelevati dalla rete pubblica (c.d. "Autoconsumo") dichiarati dall'Assegnatario, può servirsi, laddove necessario, delle informazioni già in proprio possesso nonché acquisite dal Gestore di Rete ovvero da soggetti terzi. 	
3.5	<p>Le Parti provvederanno alla regolazione di eventuali conguagli dei corrispettivi che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica fornite dall'Acquirente Unico tramite il SII.</p>	

Articolo 4
Pagamenti e Fatturazione

4.1	<p>Ai fini della regolazione dei corrispettivi di cui al precedente articolo 3.1:</p> <p>a) sono oggetto di fatturazione da parte dell'Assegnatario le partite economiche di cui alla lettera a);</p> <p>b) sono oggetto di fatturazione da parte del GSE le partite economiche di cui alle lettere b).</p>	
4.2	<p>Ai fini della fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 3, il GSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento all'acconto determinato mensilmente di cui alla lettera a) dell'Articolo 3.3, rende disponibili all'Assegnatario sul portale informatico, i dati relativi alla valorizzazione delle partite economiche entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza; - con riferimento al conguaglio annuale di cui alla lettera b) dell'Articolo 3.3, rende disponibili all'Assegnatario sul portale informatico i dati relativi alla valorizzazione delle partite economiche, entro il giorno 25 del quarto mese successivo all'anno di competenza, fatto salvo il caso di mancata disponibilità dei dati afferenti alle utenze dei clienti finali e ai relativi consumi. In tal caso, il GSE si impegna a sollecitare l'Acquirente Unico in qualità di gestore del SII. <p>Relativamente agli importi di cui al precedente articolo 3, il termine di scadenza delle fatture (data di pagamento) emesse dalle parti è fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione delle</p>	

	<p>fatture (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). Nel caso in cui la data di pagamento ricade in un giorno non lavorativo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma) immediatamente successivo.</p> <p>Tale termine è subordinato:</p> <p>a) al completamento, da parte dell'Assegnatario, delle informazioni di numero e data fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese di pubblicazione del corrispettivo; diversamente la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno del mese successivo a quello del completamento del preliminare di fattura (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);</p> <p>b) alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello SdI della "FatturaPA" fatta eccezione per gli Assegnatari ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 3 aprile 2013 n. 55. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;</p> <p>c) alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE come previsto dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'articolo 48 bis DPR n. 602 del 1973. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a tali verifiche non daranno luogo a interessi di mora.</p> <p>Il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice sulla base del beneficio spettante all'Assegnatario tenendo conto delle fatture emesse dal GSE e di quelle precedenti non ancora incassate</p>	
4.3	<p>La fattura dell'Assegnatario deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013, n. 55, cosiddetta "FatturaPA". A tal fine, il GSE pubblica sul portale informatico, o nelle diverse modalità indicate nelle DTF, un preliminare di fattura che l'Assegnatario deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura, il GSE, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, emette le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto degli Operatori, al Sistema di Interscambio (SdI). Attraverso il portale, il GSE metterà a disposizione dell'Assegnatario sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di SdI, salvo diversa indicazione nelle DTF. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dall'Assegnatario ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate.</p> <p>Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 5 aprile 2013, n. 55, l'Assegnatario deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel portale ovvero seguire le diverse modalità indicate nelle DTF. A tal fine il GSE pubblica sul portale, o nelle diverse modalità indicate nelle DTF, una proposta di fattura che l'Assegnatario deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.</p> <p>Il GSE si riserva di modificare, previa pubblicazione nelle DTF, le modalità di comunicazione degli importi fatturati e di trasmissione delle fatture.</p>	

Articolo 5
Responsabilità e Obblighi del GSE

5.1	<p>Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Assegnatario e soggetti terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i clienti finali costituenti l'aggregato, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.</p>	
-----	---	--

	<p>Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Assegnatario; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell'Assegnatario o da terzo delegato, delle coordinate bancarie e di sopravvenute variazioni alle medesime; - dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi; - dalla mancata, errata e/o ritardata disponibilità dei dati afferenti alle utenze dei clienti finali e ai relativi consumi. <p>Il GSE individua, con cadenza almeno annuale, sulla base dell'energia elettrica nella propria disponibilità, il volume dell'energia elettrica spettante a ciascun Assegnatario.</p> <p>Il GSE provvede, altresì, ad adeguare il prezzo di allocazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Contratto, alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall'evoluzione della normativa di riferimento, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di Ritiro Dedicato e Scambio sul Posto, nonché da quanto stabilito dall'ARERA.</p>	
5.2	<p>Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale esclusivamente quando questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti determinati da dolo o colpa grave.</p>	

Articolo 6
Obblighi dell'Assegnatario

6.1	<p>L'Assegnatario è tenuto a registrarsi sul portale Area Clienti e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto.</p> <p>Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. L'Assegnatario e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.</p> <p>L'Assegnatario è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Assegnatario.</p> <p>L'Assegnatario è altresì consapevole che, nei casi in cui per un punto di prelievo (POD) cessi la fornitura oppure vi sia una variazione di titolarità, il punto stesso verrà escluso dalla ripartizione pro quota del volume di energia assegnato.</p> <p>L'Assegnatario è tenuto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione al presente Contratto; b. fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa alle eventuali variazioni di codifica dei codici POD e/o a quanto dichiarato in sede di accreditamento; c. comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico; 	
-----	---	--

	<p>d. provvedere a corrispondere le partite economiche spettanti al GSE, ove previsto, nei tempi e con le modalità stabiliti dallo stesso GSE;</p> <p>e. trasmettere anche mensilmente al GSE i dati richiesti con le modalità e le tempistiche previste dalle DTF;</p> <p>f. nel caso di clienti finali in forma aggregata, rispettare gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di aggregazione e assicurare che gli effetti del presente Contratto siano trasferiti ai clienti finali costituenti l'aggregato.</p> <p>L'Assegnatario, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia, da controllare ai sensi dell'articolo 85 del D. lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata del portale informatico del GSE.</p>	
--	---	--

<p>Articolo 7 Verifiche, Controlli e Sopralluoghi</p>		
7.1	<p>Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto, il GSE, può effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'Assegnatario per attestare il possesso dei requisiti di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lett. e) del Decreto nonché la conformità di quanto dichiarato in fase di accreditamento, procedura di assegnazione e stipula contrattuale.</p> <p>Ai fini delle suddette verifiche, il GSE può servirsi inoltre delle informazioni acquisite tramite il SII gestito da Acquirente Unico SpA. nonché acquisite dal Gestore di Rete ovvero da soggetti terzi.</p>	
7.2	<p>E' fatto salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca dell'accreditamento, con riserva di ripetizione di quanto già erogato, qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di accreditamento che coinvolga l'Assegnatario.</p>	
7.3	<p>Il GSE si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.</p> <p>I controlli e le verifiche effettuati ai sensi del presente articolo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di pubblico servizio.</p>	

<p>Articolo 8 Cessione dei crediti e mandato all'incasso</p>		
8.1	<p>I crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto non possono essere oggetto di cessione di credito, di pegno né di mandato all'incasso.</p>	

<p>Articolo 9 Garanzia</p>		
9.1	<p>Il GSE trattiene il primo acconto a favore dell'Assegnatario, di cui al precedente articolo 3, comma 3, lett. b), "Determinazione dei corrispettivi" a titolo di garanzia a copertura degli importi che il cliente</p>	

	<p>finale è tenuto a corrispondere nel caso in cui la differenza di cui al precedente articolo 3, comma 1, lett. b) risulti positiva. Il suddetto importo è trattenuto a titolo infruttifero.</p> <p>Nel caso in cui la suddetta garanzia sia utilizzata per il recupero degli importi dovuti, il GSE si riserva di ricostituire la garanzia trattenendo gli importi relativi alla prima erogazione in favore dell'Assegnatario.</p>	
9.2	<p>Con riferimento agli importi dovuti al GSE qualora la differenza tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di cui all'articolo 4 del Decreto e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE risulti positiva, il GSE procede alla verifica dello stato dei pagamenti e laddove, dagli esiti della verifica, vengano riscontrati dei mancati pagamenti da parte dell'Assegnatario, il GSE utilizzerà a ristoro del debito dell'Assegnatario gli importi trattenuti di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>Qualora l'importo trattenuto dal GSE a titolo di garanzia non sia sufficiente a ristorare l'intero debito, il GSE notificherà all'Assegnatario una diffida ad adempiere al pagamento degli importi rimanenti.</p> <p>In caso di mancato pagamento decorsi 3 mesi dalla data di notifica della diffida, il GSE provvede a risolvere il Contratto.</p>	
9.3	<p>Nei casi in cui l'Assegnatario risulti adempiente alla corresponsione degli eventuali importi dovuti, il GSE, entro il giorno 25 del secondo mese successivo a quello di scadenza del presente Contratto, provvede a restituire l'importo trattenuto a titolo di garanzia di cui al comma 1 del presente articolo.</p>	

Articolo 10
Cessione del Contratto

10.1	<p>Ai sensi dell'Articolo 5, comma 3, lett. d), del Decreto, è fatto divieto di cessione a terzi del presente Contratto ovvero, nel caso di aggregazione, della quota del cliente finale partecipante all'aggregato.</p>	
------	--	--

Articolo 11
Recupero degli Importi Indebitamente Percepiti

11.1	<p>Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dall'Assegnatario in relazione al presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.</p>	
------	--	--

Articolo 12
Ritardato Pagamento

12.1	<p>Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale da parte dell'Assegnatario, sugli importi spettanti al GSE sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 3 (tre) punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento inclusa.</p> <p>Nel caso in cui la quotazione del tasso Euribor risultasse inferiore a 0 (zero), il tasso Euribor utilizzato sarà convenzionalmente considerato pari a 0 (zero).</p>	
------	---	--

	<p>La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la data di pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta data di pagamento.</p> <p>In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (ad esempio: “Il Sole 24 Ore”).</p> <p>In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex articolo 1284 c.c., maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.</p> <p>Qualora l'interesse di mora come sopra determinato superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.</p>	
--	--	--

Articolo 13
Risoluzione del Contratto

13.1	<p>Il presente Contratto è risolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di mancato pagamento degli importi dovuti da parte dell'Assegnatario decorsi tre mesi dalla data di notifica della diffida ad adempiere di cui al precedente articolo 9.2; - qualora l'Assegnatario incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia; - nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sui requisiti di partecipazione al meccanismo di cui al Decreto; - qualora a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una o più condizioni di partecipazione al meccanismo di cui al Decreto; - qualora l'attività di verifica documentale si sia conclusa con l'annullamento o la revoca del provvedimento di accreditamento; - in caso di aggregati, qualora i benefici rinvenienti dal presente contratto non siano trasferiti ai singoli clienti finali interessati. <p>Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso d'inadempienza degli obblighi previsti dal Contratto, con particolare riferimento al mancato pagamento, totale o parziale, al GSE degli importi spettanti; - qualora il GSE, nell'ambito di un procedimento amministrativo, accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi sulla base dei quali l'Assegnatario è stato ammesso al meccanismo di cui al Decreto. 	
------	---	--

Articolo 14
Sospensione del Contratto

14.1	<p>Il GSE, previa comunicazione all'Assegnatario, si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1460 c.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nell'articolo 6 del Contratto (“<i>Obblighi dell'Assegnatario</i>”); - nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio, nonché di procedimenti avviati dal GSE; 	
------	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità e la correttezza di quanto dichiarato in fase di accreditamento; - nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Assegnatario, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'articolo 85 del D. lgs. n. 159/11. <p>Il GSE, previa comunicazione all'Assegnatario, si riserva inoltre la facoltà di sospendere l'erogazione degli acconti di cui all'Articolo 3, comma 3, nel caso in cui la rilevazione dal SII dei consumi effettivi evidenzii valori non coerenti con il volume di energia assegnato in esito alla procedura d'asta negoziata.</p>	
--	---	--

Articolo 15 <i>Recesso dal Contratto e modifica della quantità contrattualizzata</i>		
15.1	<p>L'Assegnatario ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, senza penali, in ogni momento della sua vigenza, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di recesso secondo le modalità indicate nel successivo articolo 17 "Comunicazioni".</p> <p>Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera e), del Decreto, l'Assegnatario ha la facoltà di chiedere annualmente la modifica in riduzione della quantità di energia oggetto del presente Contratto.</p>	

Articolo 16 <i>Accordi Modificativi</i>		
16.1	<p>Eventuali modifiche del presente contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche e aggiornamenti della normativa di riferimento, ferma restando la possibilità per l'Assegnatario di recedere dal presente rapporto contrattuale, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 15 "Recesso dal Contratto".</p>	

Articolo 17 <i>Comunicazioni</i>		
17.1	<p>Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle DTF.</p>	

Articolo 18 <i>Perfezionamento ed Efficacia del Contratto</i>		
18.1	<p>Ai fini del perfezionamento del Contratto, l'Assegnatario è tenuto a stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE tramite il Portale informatico "Energy Release" debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.</p> <p>Il presente Contratto si perfeziona nel momento in cui il GSE procede all'accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul Portale informatico "Energy Release" una copia del Contratto sottoscritto dal proprio Legale Rappresentante.</p>	

18.2	Nel caso di indisponibilità del Portale informatico, il Contratto si intenderà perfezionato alla ricezione da parte del GSE dello stesso, debitamente sottoscritto, e successiva trasmissione da parte del GSE all'Assegnatario di una copia sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante, secondo le modalità stabilite nelle DTF ovvero seguendo le indicazioni opportunamente comunicate.	
------	--	--

Articolo 19 <i>Foro competente</i>		
19.1	Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.	

		Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
--	--	---

FAC-SIMILE